Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 ottobre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1960, n. **1027.**
Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella emanazione delle norme di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, il Governo dovrà uniformarsi anche a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi anche intercategoriali stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è prorogato di quindici mesi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1960.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

Viste le leggi 25 luglio 1952, n. 949; 19 dicembre 1956, n. 1524; 11 gennaio 1957, n. 5; 8 marzo 1958, n. 232; 14 aprile 1959, n. 200; 24 luglio 1959, n. 622; 30 luglio 1959, n. 623; 22 dicembre 1959, n. 1113;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 12 dicembre 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

Detto statuto, composto di n. 25 articoli, risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Schema dello statuto aggiornato con le modifiche deliberate dal Consiglio generale nelle sedute del 29 luglio 1959, 30 gennaio 1960 e 30 luglio 1960.

Art. 1.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, modificato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, della legge 11 gennaio 1957, n. 5, della legge 8 marzo 1958, n. 232, della legge 14 aprile 1959, n. 200, della legge 24 luglio 1959, n. 622, della legge 30 luglio 1959, n. 623 e della legge 22 dicembre 1959, n. 1113, ha personalità giuridica propria.

La Cassa, abilitata ad operare nel territorio nazionale, ha sede e direzione in Roma.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti ed aziende di cui al successivo art. 3, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane, dirette all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso lo acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche

le imprese artigiane che abbiano già fruito, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 3.

Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle banche popolari italiane;

c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature

Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende di credito predetti compiono direttamente in attuazione della legge 25 luglio 1952, n 949, e successive modificazioni

Art. 4

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione attualmente formato:

da L. 500 milioni conferiti, ai sensi dell'art. 2 primo comma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, per L. 250 milioni dallo Stato e per L. 50 milioni ciascuno dal l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, dall'Istituto centrale delle banche popolari italiane, dal Monte dei Paschi di Siena, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia.

da L. 5.000 milioni conferito dallo Stato, ai sensi del l'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

da L. 5.000 milioni conferiti dallo Stato, ai sensi del l'art. 1 della legge 8 marzo 1958, n. 232;

da L. 5.000 milioni conferiti dallo Stato, ai sensi del l'art. 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200;

b) dal fondo di riserva di cui all'art. 19 del presente statuto.

Art. 5.

Per lo svolgimento della sua attività, la Cassa si vale dei seguenti mezzi:

a) fondo di dotazione di cui alla lettera a) del precedente art. 4;

b) obbligazioni di cui sia autorizzata l'emissione dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio autorizzi a contrarre direttamente e per i quali, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 6

Per il raggiungimento dei suoi fini la Cassa compie le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di cui all'art. 3:

a) risconto di effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di imprese artigiane;

b) finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le operazioni di risconto di cui al paragrafo a) e quelle di finanziamento di cui al paragrafo b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

Le operazioni saranno ammesse dalla Cassa al risconto o al finanziamento nel limite massimo di cui al precedente comma, con particolare riguardo per quelle compiute dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1ª categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

A' termini dell'art. 10 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa è del 3 %.

Art. 7.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli istituti ed aziende di cui all'art. 3 passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui all'articolo precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Art. 8.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di amministrazione:

c) il Collegio dei sindaci.

Art. 9

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:

a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) nove dal Ministro per il tesoro, dei quali: cinque indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione tra le casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale « L. Luzzatti » fra le banche popolari, uno dell'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane;

c) due dal Ministro per l'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane.

Il Consiglio generale elegge il proprio presidente, scegliendolo fra i membri di cui alla lettera a)

Per la validità della elezione del presidente, da farsi, inizialmente, nella prima riunione del Consiglio generale e, successivamente, ogni triennio, è richiesta la presenza di almeno dodici membri e il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

Il Consiglio generale elegge, con la stessa procedura, un vice-presidente, scegliendolo fra i propri membri.

I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto fino al compimento del triennio.

Le funzioni di segretario del Consiglio generale vengono attribuite a persona designata dal Consiglio stesso.

Art. 10.

Il Consiglio generale viene convocato dal proprio presidente mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno da spedire, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun consigliere generale. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante telegramma spedito almeno due giorni prima della riunione e indicante, per sommi capi, la materia da trattare.

Il Consiglio generale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni trimestre.

In sessione straordinaria il Consiglio generale può essere convocato su richiesta del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci, oppure su invito dell'organo di vigilanza di cui all'art. 24 o su richiesta di almeno otto componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio generale occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Il presidente del Consiglio di amministrazione partecipa alle riunioni del Consiglio generale con voto consultivo, qualora non ne faccia parte.

Le deliberazioni del Consiglio generale, da riportarsi in un verbale da trascriversi in apposito libro, sono adottate a maggioranza assoluta, esclusi gli astenuti; in caso di parità, nelle

votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice-presidente, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Il segretario del Consiglio redige il verbale di ciascuna riunione, che è firmato dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 11.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere ai Consigli di amministrazione e alle Direzioni degli istituti e delle aziende di cui all'art. 3.

A dipendenti dello Stato possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Le funzioni dei componenti il Consiglio generale sono gratuite.

Ai componenti residenti fuori di Roma spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una diaria nella misura che verrà fissata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La qualità di componente il Consiglio generale è incompatibile con qualsiasi altra carica od ufficio della Cassa, fatta eccezione per la carica di consigliere di amministrazione.

Art. 12.

Spetta al Consiglio generale:

a) eleggere, con la procedura di cui all'art. 9, terzo comma, un presidente e un vice-presidente che sostituirà il presidente del Consiglio generale in caso di temporanea assenza o impedimento;

b) fissare, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere;

c) sottoporre, con il proprio parere, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio le proposte formulate dal Consiglio di amministrazione per la determinazione dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni;

d) stabilire, annualmente, la percentuale delle operazioni che la Cassa potrà assumere per ciascuno degli istituti ed aziende di cui all'art. 3, nonchè determinare, previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, plafonds di credito per categorie artigiane, per tipi di finanziamento e per zone;

e) designare, ogni triennio, i sette membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 13;

f) designare, ogni triennio, due sindaci effettivi e uno supplente, ai sensi dell'art. 17;

g) approvare, annualmente, il bilancio della Cassa;

h) fissare, annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato tecnico e del Collegio dei sindaci;

i) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, le modifiche al presente statuto, da approvarsi ai sensi dell'art. 25;

l) ricevere dal Consiglio di amministrazione la comunicazione delle operazioni effettuate.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione si compone di nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dai Ministri anzidetti, il quale assume le funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione;

b) uno dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

c) sette dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

Il Consiglio di amministrazione elegge un vice-presidente, con la presenza di almeno sette membri e il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori. In caso di vacanza, le nuove nomine, da farsi ai sensi del presente articolo, hanno effetto fino al compimento del triennio.

Ai consiglieri di amministrazione si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal proprio presidente con le modalità di cui al primo comma dell'art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Il presidente del Consiglio generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, si prendono a maggioranza assoluta; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice-presidente, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura di un segretario, designato dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori dei propri componenti. Il verbale, da trascriversi in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri che non siano riservati al Consiglio generale.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere, con la procedura di cui all'art. 13, secondo comma, un vice-presidente che sostituirà il presidente del Consiglio di amministrazione in caso di temporanea assenza o impedimento;

b) autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 6; tale facoltà non è delegabile neppure in casi di urgenza;

c) dare comunicazione al Consiglio generale delle operazioni effettuate;

d) formulare le proposte per la determinazione dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni;

e) proporre al Consiglio generale modifiche statutarie;

f) approvare le norme regolamentari riguardanti le operazioni e i servizi della Cassa;

g) predisporre il bilancio e il conto economico nonchè le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

h) nominare, su designazione del proprio presidente, un direttore generale della Cassa e determinarne le condizioni di impiego;

i) nominare e revocare, su proposta del direttore generale, il personale e fissarne le condizioni di impiego, in base al regolamento approvato dal Consiglio stesso;

l) nominare su designazione del direttore generale un dirigente dell'Istituto che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare l'eventuale costituzione di Comitati di studio.

Art. 16.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

Spetta in particolare al presidente:

a) proporre al Consiglio di amministrazione gli atti di competenza del medesimo;

b) autorizzare la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni in favore di terzi quando il credito della Cassa risulti integralmente estinto oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;

c) adottare, nei casi di necessità e di indifferibilità, i provvedimenti delegabili di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dell'organo collegiale alla prima seduta.

Di fronte ai terzi, ai conservatori dei registri immobiliari ed a qualsiasi altra autorità, la firma del vice-presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dalla Corte dei conti, il quale ha le funzioni di presidente del Collegio sindacale;

b) due dal Consiglio generale della Cassa, a termini dell'art. 12, scelti tra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per il tesoro;

d) uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale della Cassa, scelto con il criterio di cui al paragrafo *b*), e uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati; essi esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Art. 18.

Il direttore generale della Cassa è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del proprio presidente la scelta deve avvenire tra persone che abbiano svolto funzioni direttive in istituti od aziende di credito.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze il personale, sorveglia e regola il funzionamento dei servizi e degli uffici ed è responsabile del loro andamento; provvede alla istruzione delle domande di contributo agli interessi e di finanziamento e dispone gli accertamenti relativi; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione e tratta in genere gli affari della Cassa sotto la vigilanza del presidente del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione, in relazione alla rispettiva competenza; firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze, nonchè tutti gli atti e documenti per i quali la legge non richieda espressamente la firma del rappresentante legale della Cassa.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, dei Comitati di cui agli articoli 21 e 22, nonchè dei Comitati eventualmente costituiti dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 15 ultimo comma.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore generale viene sostituito da un dirigente nominato ai sensi dell'art. 15, lettera *l*); di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità, la firma del dirigente che sostituisce il direttore generale costituisce la prova legale della sua assenza o impedimento

Art. 19.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti che risultano dal bilancio annuale della Cassa, dedotta un'aliquota del 20 per cento da destinare a fondo di riserva, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento sulla quota da essi conferita.

A partire dall'esercizio 1958 è attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare è destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 21 del presente statuto. Al medesimo fondo è altresì destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma.

Il fondo di riserva deve essere impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; può essere altresì impiegato per lo acquisto di beni stabili da destinare esclusivamente a sede degli uffici della Cassa. Gli interessi sui titoli ed i redditi dei beni stabili vanno in aumento del fondo di riserva.

Art. 20

Quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre il fondo di riserva, più di un terzo del fondo di dotazione della Cassa, il Consiglio generale dovrà darne comunicazione ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per i provvedimenti che si ritenesse opportuno di adottare.

Art. 21.

Presso la Cassa è istituito un fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 3.

Il fondo, costituito inizialmente con il conferimento del Ministro per il tesoro di L. 1.500 milioni ed incrementato con l'assegnazione dell'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957, sarà integrato mediante attribuzione dei dividendi dello Stato e dell'eventuale eccedenza degli utili ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del presente statuto, nonchè da ulteriori conferimenti dello Stato.

Le concessioni dei contributi sul fondo sono deliberate da apposito Comitato tecnico, costituito dal presidente del Consiglio di amministrazione, il quale assume le funzioni di presidente del Comitato tecnico, dal vice-presidente del Consiglio di amministrazione, il quale assume le funzioni di vice-presidente del Comitato tecnico, da tre rappresentanti rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e commercio, della Ragioneria generale dello Stato, nonchè da due membri del Consiglio di amministrazione designati dal Consiglio stesso, di cui uno in rappresentanza delle categorie artigiane ed uno in rappresentanza delle aziende di credito.

Alle riunioni del Comitato assistono il direttore generale della Cassa ed il Collegio dei sindaci.

Il Comitato tecnico di cui ai commi precedenti è convocato con l'osservanza dell'art. 14 del presente statuto; per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato tecnico sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza, del vice-presidente, in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Di ciascuna riunione viene redatto il verbale a cura del segretario designato ai sensi dell'art. 14. Il verbale, da trascriversi in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

I limiti e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 22.

Alla liquidazione dei finanziamenti diretti e delle altre operazioni, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, effettuati dalla Cassa a tutto il 29 luglio 1952, la Cassa provvede con gestione autonoma ai sensi dell'art. 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Per la liquidazione di cui al precedente comma, la Cassa si avvale del Comitato previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, presieduto dal presidente dello Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e composto da quattro rappresentanti degli altri istituti fondatori, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio e dal direttore generale dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

I componenti il Comitato stesso nominati alla data del 29 luglio 1952 restano in carica fino al termine della liquidazione stabilito al 31 dicembre 1959.

Quando si verifica una vacanza per i membri del Comitato, il presidente ne provocherà la sostituzione da parte dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio. Il nuovo membro durerà in carica fino al termine di cui al precedente comma.

Le adunanze si tengono nei modi stabiliti dal precedente art. 10 e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti.

Alle riunioni del Comitato interviene il Collegio dei sindaci di cui al precedente art. 17.

Il direttore generale della Cassa partecipa alle riunioni del Comitato ed ha voto consultivo, qualora non faccia già parte del Comitato stesso per altro titolo.

Spetta al Comitato:

a) deliberare sulla liquidazione delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo; in particolare autorizzare le transazioni, le rinuncie e le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Cassa non sia ancora estinto;

b) autorizzare la eliminazione dei crediti divenuti inesigibili;

c) approvare il bilancio annuale della gestione autonoma da comunicare al Consiglio generale.

Art. 23.

A norma dell'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418:

1) le operazioni effettuate dalla Cassa e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle

cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

2) la Cassa è esente da ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito;

3) in compenso, la Cassa corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di cent. 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Art. 24.

La Cassa è sottoposta a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Il presente statuto sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952.

Le modifiche al presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAVIANI

(6194)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1960.

Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli e costituzione del fondo di riserva speciale previsto dall'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, nonchè modifica dello statuto del Banco stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 19 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956 e 12 novembre 1957;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, con cui sono stati conferiti, in tutto o in parte, ad aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli i fondi assegnati, a suo tempo, dallo Stato alla Sezione di credito industriale del Banco stesso ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, per un importo complessivo di L. 20.400.000.000 (ventimiliardiquattrocentomilioni).

Visto in particolare l'art. 2 della predetta legge, con cui si è stabilito che con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, verrà determinata la parte delle somme conferite dallo Stato da destinare ad aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e la parte delle somme stesse da iscrivere in apposito fondo di riserva speciale e verranno approvate, altresì, le conseguenziali modifiche da apportare allo statuto dello Istituto;

Considerato che a termine del menzionato art. 2 della legge n. 167 le somme iscritte nel suddetto fondo di riserva speciale sono destinate a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'art. 1 della medesima legge n. 167, nonchè a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686;

Ritenuto che nei riguardi del Banco di Napoli non sia da indicare il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, non avendo il predetto Istituto effettuato operazioni ai sensi del citato provvedimento;

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1960 del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, nonchè il parere sulla stessa espresso dal Consiglio generale di detto Istituto nella riunione del 26 aprile 1960, con cui, tra l'altro, si propongono: *a*) le modifiche da apportare allo statuto del Banco in dipendenza della emanazione della legge 3 marzo 1960, n. 167, nonchè la ripartizione delle somme conferite dallo Stato, in base alla medesima legge n. 167, per complessive lire 20.400.000.000 (ventimiliardiquattrocentomilioni), in quanto a L. 15.000.000.000 (quindicimiliardi) ad aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli ed in quanto a L. 5.400.000.000 (cinquemiliardiquattrocentomilioni) alla costituzione dell'apposito fondo di riserva speciale, previsto dall'art. 2 della suddetta legge, al quale dovranno affluire, altresì, gli accantonamenti interni della Sezione di credito industriale del Banco stesso, pari all'importo di L. 3.000.000.000 (tremiliardi); *b*) ulteriori modifiche statutarie per necessità funzionali dell'Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale si è espresso in proposito nella riunione dell'8 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1

Le somme conferite dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 167, per complessive lire 20.400.000.000 (ventimiliardiquattrocentomilioni), sono destinate in quanto a L. 15.000.000.000 (quindicimiliardi) ad aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli ed in quanto a L. 5.400.000.000 (cinquemiliardiquattrocentomilioni) per la costituzione del fondo di riserva speciale, previsto dall'art. 2 della medesima legge n. 167.

Gli accantonamenti per un importo pari a lire 3.000.000.000 (tremiliardi) costituiti dalla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli per fronteggiare le eventuali perdite relative a finanziamenti effettuati a termine delle leggi richiamate nell'art. 1 della citata legge 3 marzo 1960, n. 167, affluiranno al fondo di riserva speciale di cui al comma precedente, nel quale, pertanto, saranno iscritte somme per un totale pari a L. 8.400.000.000 (ottomiliardiquattrocentomilioni).

Art. 2.

Le somme iscritte al fondo di riserva speciale, di cui all'articolo precedente, sono destinate a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate all'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 167, nonchè a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Qualora, al termine delle operazioni di credito, le perdite inerenti ai finanziamenti effettuati ai sensi delle disposizioni legislative indicate nel comma precedente fossero inferiori all'ammontare del fondo di ri-

serva speciale, le somme residue saranno portate ad ulteriore aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli, con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167.

Nell'ipotesi, invece, che le perdite di cui sopra fossero superiori all'ammontare di detto fondo di riserva speciale, esse saranno fronteggiate con gli altri fondi di riserva del Banco di Napoli.

Art. 3.

Gli articoli 5, 6, 10, 13, 19, 23, 30, 39, 62, 63 e 66 dello statuto del Banco di Napoli sono modificati come segue:

Art. 5.

Il patrimonio del Banco è costituito, tenuto anche conto degli apporti statali di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 167:

a) dal capitale di fondazione di L. 15.500.000.000;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dai fondi di dotazione delle Sezioni;

d) dai fondi di riserva delle Sezioni;

e) dai fondi di riserva straordinari e speciali che vengono costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge eccettuati i fondi di riserva speciale espressamente destinati per legge a coperture di particolari rischi.

(*Omissis*).

Art. 6.

Il Banco compie le seguenti operazioni:

I - Operazioni attive:

(*Omissis*).

9) assunzione di partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano elevati fini sociali e di interesse pubblico;

(*Omissis*).

Le partecipazioni di cui al paragrafo 9) sono assunte quando siano giudicate dal Consiglio di amministrazione necessarie od utili per il migliore conseguimento degli scopi del Banco e a condizione che l'ammontare complessivo di esse non superi i 4/10 del patrimonio del Banco stesso. Le operazioni di cui ai paragrafi 11 e 12 non possono superare complessivamente i 3/10 dei depositi.

(*Omissis*).

Art. 10.

Il Consiglio generale è convocato dal Consiglio di amministrazione e si riunisce a Napoli nel primo quadrimestre di ogni anno in sessione ordinaria. Può essere convocato in sessione straordinaria per deliberazione del Consiglio di amministrazione o per invito dell'organo di vigilanza, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio generale, per la prima adunanza dopo la costituzione a norma del precedente art. 8, è convocato dal presidente.

Art. 13.

Di ogni adunanza del Consiglio generale viene redatto, a cura del segretario, il verbale da sottoporre al Consiglio medesimo, che può delegarne la approvazione al Consiglio di amministrazione.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario che ne rimette copia, entro dieci giorni, all'organo di vigilanza e sono riuniti, in ordine cronologico, in appositi volumi.

(*Omissis*).

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

(*Omissis*).

4) determina i limiti di competenza del Comitato direttivo e del direttore generale e, su proposta del direttore generale, quelli del personale direttivo addetto alla Direzione generale e delle direzioni delle filiali per le operazioni di credito ordinario e per quelle delle Sezioni speciali; e delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni di credito ordinario e quelle delle Sezioni speciali di propria competenza; salva, per le operazioni di credito delle Sezioni, la competenza degli organi amministrativi prevista da particolari disposizioni di legge.

(*Omissis*).

Art. 23.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal vice segretario, il quale ne rimette copia, entro dieci giorni, all'organo di vigilanza.

I verbali sono riuniti, in ordine cronologico, in appositi volumi.

(*Omissis*).

Art. 30.

Il segretario o il vice-segretario del Consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del Comitato direttivo.

Di ogni adunanza viene redatto, a cura del segretario o del vice-segretario, il verbale che, debitamente approvato, è sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal vice-segretario.

I verbali sono riuniti, in ordine cronologico, in appositi volumi.

(*Omissis*).

Art. 39.

La facoltà di firmare in nome del Banco, oltre che al presidente del Consiglio di amministrazione, ed in caso di assenza o di impedimento al vice presidente, spetta:

singolarmente:

(*Omissis*).

collettivamente:

(*Omissis*).

3) ad un direttore centrale o condirettore centrale addetti alla Direzione generale e ad un capo servizio congiuntamente tra loro ovvero ad uno di essi congiuntamente ad un dirigente o ad un funzionario al quale sia stata conferita la facoltà di firma ovvero ad un dirigente congiuntamente ad altro dirigente o ad un funzionario al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

(*Omissis*).

c) per le filiali non autonome:

al dirigente, funzionario od impiegato preposto congiuntamente ad un funzionario o ad un impiegato al quale sia stata conferita la facoltà di firma; ad un dirigente, *funzionario* o impiegato della filiale di aggregamento *congiuntamente ad un funzionario o impiegato* della filiale dipendente, al quale sia stata conferita la facoltà di firma, ovvero, congiuntamente, fra di loro, ad un dirigente, ad un funzionario o ad un impiegato della filiale di aggregamento.

(*Omissis*).

Art. 62.

Il patrimonio della Sezione è costituito dal fondo di dotazione di 200 milioni, previsto dal decreto-legge 13 ottobre 1946, n. 244: la Sezione ha inoltre, un proprio fondo di riserva.

Presso la Sezione è costituito un fondo di riserva speciale a norma e per gli effetti dell'art. 2 della legge 3 marzo 1960, n. 167, e del decreto ministeriale che ap*prova il presente statuto.*

Art. 63.

E' istituito presso la sede centrale della Sezione un Comitato tecnico consultivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione del Banco, o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-presidente o da *un consigliere di amministrazione* all'uopo delegato dal presidente.

(*Omissis*).

Detto Comitato per i finanziamenti effettuati dalla Sezione:

dà parere agli organi deliberanti del Banco sulle richieste di modifiche di condizioni contrattuali e di *autorizzazione ad altri eventuali provvedimenti ritenuti* opportuni;

se richiesto dà parere sulle questioni che interessino, in genere l'attività della Sezione.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 66.

Alla fine dell'esercizio viene compilato il bilancio ed il conto economico della Sezione di credito industriale.

I rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate nell'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 167, nonchè a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, fanno carico al fondo di riserva speciale della Sezione, *costituito a norma dell'art. 2 della citata* legge n. 167 e del decreto ministeriale che approva il presente statuto.

Gli utili netti annuali sono devoluti al fondo di riserva della Sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1960
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 49

(6252)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1960.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti « E.C.E.A. » per il triennio 1° luglio 1960-30 giugno 1963.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1110, relativa alla costituzione di un Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa orientale italiana, modificata con la legge 24 aprile 1941, n. 560;

Visto l'art. 18 dello statuto dell'Ente medesimo, approvato con decreto ministeriale 16 giugno 1939;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, relativa alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, mediante il quale ai termini dell'art. 5, le attribuzioni già esercitate dal soppresso Ministero dell'Africa italiana nei riguardi dell'Ente suddetto che ha assunto la denominazione di « Ente costruzioni esercizi acquedotti », sono state attribuite al Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1957, n. 13818, mediante il quale venne costituito il Collegio sindacale dell'Ente di cui trattasi, per il triennio 1° luglio 1957-30 giugno 1960;

Considerato che, col 30 giugno 1960, è scaduto il triennio di attività del predetto Collegio sindacale;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del nuovo Collegio sindacale, per il triennio 1° luglio 1960-30 giugno 1963;

Viste le relative designazioni;

Decreta:

Per il triennio 1° luglio 1960-30 giugno 1963, il Collegio sindacale dell'Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti « E.C.E.A. » è costituito come appresso:

In rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici:

Sica dott. Gerardo, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, vice presidente del Magistrato alle acque, sindaco;

Prete dott. Arnaldo, consigliere di prima classe dell'Amministrazione centrale, sindaco supplente;

In rappresentanza del Ministero del tesoro:

Ficorella dott. Domenico, direttore di sezione, addetto alla Ragioneria centrale presso il Ministero della industria e del commercio, sindaco effettivo;

Cavaliere dott. Matteo, consigliere di prima classe presso la Ragioneria generale dello Stato, sindaco supplente.

In rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e della Banca nazionale del lavoro:

Ottaviani dott. Carlo, capo dell'ufficio mobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sindaco *effettivo*;

Bonalloggi rag. Armando, funzionario della Banca nazionale del lavoro, sindaco supplente.

Roma, addì 19 settembre 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

(6220)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1960.

Conferma del presidente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1953, e modificato con proprio decreto in data 27 giugno 1960;

D'intesa con il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. ing. Giovanni Battista Dalla Valle è confermato presidente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento.

Il predetto durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(6221)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1960.

Conferma di consiglieri di amministrazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, e nomina di un consigliere dell'Istituto stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1953, e modificato con proprio decreto in data 27 giugno 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. dott. Carlo Tomazzoli, dott. ing. Luigi Piombo, dott. Bernardo Rigobello e avv. Riccardo Rosa sono confermati consiglieri di amministrazione dello Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, e l'avv. dott. Josef Raffeiner è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto stesso.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(6222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «radioattività», istituita mediante convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1101, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano, è vacante la cattedra di «radioattività», istituita mediante convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1101, cui la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6247)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	634,85
1 Franco svizzero	144,07
1 Corona danese	90,25
1 Corona norvegese	87,166
1 Corona svedese	120,217
1 Fiorino olandese	164,615
1 Franco belga	12,429
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1744,962
1 Marco germanico	148,826
1 Scellino austriaco	24,001

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna - Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il signor Cirillo Podda fu Silvestro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaspeciosa (Cagliari);

2) il signor Antonio Melis di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lasplassas (Cagliari);

3) il dott. Natale Lilliu fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barumini (Cagliari);

4) il dott. Antonio Steri fu Filippo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siddi (Cagliari);

5) il signor Salvatore Solinas fu Giov. Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Romana (Sassari);

6) il signor Battista Todde fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barisardo (Nuoro);

7) il signor Giovanni Maria Uras di Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bolotana (Nuoro);

8) il signor Raffaele Aresu fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Donori (Cagliari);

9) il signor Ferruccio Diana fu Valerio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Simala (Cagliari);

10) il signor Sotero Boi fu Antonio Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Sperate (Cagliari);

11) il signor Ferdinando Atzeni fu Nicolino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santo Andrea Frius (Cagliari);

12) il signor Genesio Tulixi fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Nuoro);

13) il signor Giuseppe Lai fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovatulo (Nuoro);

14) il signor Agostino Solinas fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pozzomaggiore (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1960

Il direttore generale: BAFFI

(6057)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1960.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è composta:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e del personale.

Membri:

La Rosa dott. Corrado, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Aragona dott. Vincenzo, facente funzione ispettore generale di ragioneria in servizio al Ministero;

Michelozzi prof. Fausto, ordinario di ragioneria presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Deliperi prof. Antonio C., ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico commerciale « Maffeo Pantaleoni » di Roma.

Il consigliere di 1ª classe dott. Filippo Pavone, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1960
Registro n. 20, foglio n. 297

(6231)

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1960.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1960, fissate per le ore otto dei giorni 7, 8, 9 e 10 novembre 1960 con il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 6 settembre 1960, sono rinviate alle ore otto dei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1960, nello stesso Palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Presso il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, Palazzo Viminale, il giorno 4 dicembre 1960, alle ore otto, avrà luogo la prova scritta di lingua tedesca per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai tre posti riservati, di cui all'art. 1 del bando di concorso.

(6232)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione tra sottufficiali dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le (nuove) norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e se in possesso di diploma di Istituto medio di 2° grado fino al grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità nel grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categoria di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di Istituto medio di 2° grado, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, non debbono aver superato il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente i candidati non superino il 40° anno di età alla data del presente decreto.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Le domande di ammissione, debitamente sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere redatte su carta da bollo da lire 200 ed indirizzate al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma.

Dette domande dovranno essere presentate all'Ente presso cui gli interessati sono in servizio, non oltre il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando di concorso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti del limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - Sezione autonoma concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove d'esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Ricevute le domande, le autorità di cui al secondo capoverso del precedente art. 4 vi apporranno la data di arrivo ed il parere, curandone la trasmissione al Ministero, con tutta urgenza, in modo che giungano a destinazione non oltre il 15° giorno dalla data di scadenza del concorso.

Il Ministero provvederà d'ufficio a corredare le domande della copia aggiornata del foglio matricolare.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La Commissione di esame, verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero, e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale: prova scritta obbligatoria;

storia: prova orale obbligatoria;

geografia: prova orale obbligatoria;

computisteria e ragioneria: prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato: prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze: prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo: prove orali facoltative.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati ed appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti e divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta più grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova, un punto di classificazione non inferiore a 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 9.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati dal Ministero a far pervenire al Ministero stesso, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove suddette, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, utili ai fini della compilazione delle graduatorie di cui al successivo art. 9, conseguiti o maturati entro la data suddetta.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine stabilito.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascuna prova d'esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale	coeff.	10
prova orale di storia	»	6
prova orale di geografia	»	6
prova orale di computisteria e ragioneria	»	10
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	coeff.	10
prova orale di economia politica e scienza delle finanze	»	8

b) quattro punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; otto punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuta dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: dieci punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; cinque punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente;

d) fino a cinque punti che verranno attribuiti in ragione di un punto per ciascuno degli anni di servizio prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso;

e) da uno a quindici punti che la Commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente dovranno inoltre far pervenire il diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero della difesa-Aeronautica, ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, la anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1960
Registro n. 31 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 100. — LAZZARINI

PROGRAMMI DI ESAME

a) *Prova scritta obbligatoria*: (durata della prova 6 ore). Consiste in un componimento di lingua italiana su argomenti di cultura generale.

b) *Prove orali obbligatorie*:

Storia (durata della prova 15 minuti circa);

Geografia (durata della prova 15 minuti circa);

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 30 minuti circa);

Economia politica e scienze delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) *Prove orali facoltative*:

Lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

STORIA

Il primo Stato democratico moderno: gli Stati Uniti di America. La rivoluzione francese e la formazione della società moderna. Napoleone. La dominazione francese in Italia. La restaurazione e la Santa Alleanza. La Carboneria e i moti del 1820-1831. Giuseppe Mazzini e il suo apostolato per l'unità e la libertà d'Italia. Pio IX e Carlo Alberto: riforme e Costituzioni. Le rivoluzioni del 1848. La « prima guerra dell'Indipendenza italiana ». Vittorio Emanuele II, Camillo Cavour e la « Seconda Guerra dell'Indipendenza » (1859). Giuseppe Garibaldi e la spedizione dei Mille (1860). La proclamazione del Regno d'Italia (1861). La « terza guerra dell'Indipendenza italiana » (1866). La liberazione del Veneto. Roma capitale d'Italia (1870). L'Italia dal 1870 al 1914. La Colonia Eritrea. L'impresa libica. L'ascensione economica dell'Italia dal 1870 al 1914. L'Europa alla vigilia della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale (1914-1918). L'intervento dell'Italia. Vittorio Veneto. Dalla prima alla seconda guerra mondiale. Cronistoria della seconda guerra mondiale.

GEOGRAFIA

La terra. Grandi divisioni della terra.

Nozioni sommarie sui vari Stati, colonie e domini coloniali.

Cenni fisici e politici sull'Europa.

L'Italia:

L'Italia fisica in particolare: mari, monti, pianure, fiumi, laghi, isole.

Clima, flora e fauna.

L'Italia politica: confini e superficie, popolazione, governo, divisione amministrativa (regioni, provincie, comuni), religione, istruzione.

Prodotti agricoli.

Le industrie: estrattive, elettriche, dei metalli, alimentari, tessili, della pesca. Centri industriali e loro importanza.

Strade ordinarie e ferrovie. Marina mercantile. Navigazione aerea. Navigazione interna.

Commercio estero. Dati sommari relativi all'importazione e all'esportazione.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistemi di misure. Operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi. Calcoli di riduzione. Applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie. Metalli nobili. Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili. Elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Principali procedimenti usati nella pratica. Prontuario.

Cambiale, assegno, vaglia. Cenni pratici: compilazione delle varie specie di documenti. Distinta di sconto.

Cambio. Generalità. Quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini: operazioni cambio diretto e indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti. Nozioni e forma. Varie specie di conti correnti più semplicemente usati nella pratica mercantile e bancaria. Norme usuali sulle valute. Nozioni di « conto mio » e di « conto suo ». Conti in monete estere o a due monete.

Fondi pubblici e privati. Principali specie: modo di quotazione dei titoli. Usi principali delle borse italiane. Listini. Principali operazioni in titoli.

Ragioneria:

Nozione di azienda. Generalità sulla organizzazione ed amministrazione delle aziende. Cenni sul capitale.

Inventario. Varie specie e forme.

Scritture contabili. Libri obbligatori e facoltativi. Generalità sui conti.

Il metodo della partita doppia. Apertura dei conti. Rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilancio di verificazione. Chiusura dei conti e scritture rettificative.

Il giornale mastro.

La partita semplice.

Bilanci. Loro formazione. Le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato. I beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare. Nozioni sui contratti dello Stato. Il controllo finanziario della Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali. Il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato; impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese. Il rendimento dei conti dello Stato; generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati: conti giudiziali dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.

Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forme di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Brevi cenni su:

I bisogni. I beni. L'utilità.

I fattori della produzione: il lavoro e il capitale.

L'organizzazione dell'imprenditore. Lo scambio.

Il prezzo: il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di coalizione, in regime di monopolio.

L'interesse, la rendita, il salario.

La moneta: sistemi monetari. La moneta cartacea.

Scienza delle finanze:

Brevi cenni su:

Vita sociale: bisogni pubblici e servizi pubblici.

Le spese pubbliche e le entrate pubbliche.

Le tasse e le imposte: imposte dirette e imposte indirette.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

Modello di domanda su
carta la bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi. — ROMA

sottoscritto . . . . . .
nato a . . (provincia di . . . . .)
il appartenente al Distretto militare di . .
in servizio presso . . . . .
residente a (1) . (provincia di . .)
via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 3 ottobre 1960.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Istituto (o la Scuola) di . nell'anno .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . . .

. . . . . li . . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'antenticità della firma (6)
. . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio in qualità di maresciallo della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica o di maresciallo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica. I sergenti maggiori ed i sergenti dovranno specificare la durata del servizio militare prestato.

I candidati dovranno inoltre precisare se siano in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

(6) Firma del comandante del Corpo, ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(6048)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1960 al registro n. 10 Corpo forestale Stato, foglio n. 189, con il quale veniva bandito un concorso per esami a numero trenta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato);

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del citato concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice relativa al concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:

Boaga prof. Giovanni, ordinario di topografia e geodesia presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Lobina dott. Luigi, ispettore generale del ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste;

Agostini dott. Renzo, ispettore capo del ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste. Incaricato dell'insegnamento della selvicoltura e dell'apicoltura presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà agraria di Portici;

Mazzoni prof. Raffaele, ispettore capo del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura. Libero docente in zootecnica generale presso l'Università degli studi di Bologna.

Segretario:

Grifi dott. Carlo Maria, ispettore principale del ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1960
Registro n. 3 Corpo forestale Stato, foglio n. 321. — D'ALENA

(6229)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1959, al registro n. 24 Corpo forestale Stato, foglio n. 134, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato);

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) di cui al decreto ministeriale 4 aprile 1959, nelle premesse citato, è così costituita:

Presidente:

Ticchioni dott. Mario, ispettore generale del ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

Membri:

Vecchioli dott. Oreste, ispettore capo del ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato);

Meschini dott. Alfredo, ispettore capo del ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato);

Montaldo dott. Giuseppe, ispettore superiore del ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato);

Bernardi dott. Guido, ispettore superiore del ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

Segretario:

Vitali dott. Angelo, consigliere di 2ª classe del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1960
Registro n. 3 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 318. — D'ALENA

(6230)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 2996 del 27 gennaio 1959, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte mediche vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti riconosciuti idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1. Goddi Giov. Antonio . . punti 52,478 su 100
2. Mele Mario » 52,000 »
3. Canetto Domenico » 51,500 »
4. Matta Giovanni » 51,000 »
5. Lostia Giov. Battista . » 50,932 »
6. Lecis Piero » 50,387 »
7. Galasso Giovanni » 50,346 »
8. Sequi Bruno . » 49,773 »
9. Cabiddu Pasquale » 49,000 »
10. Soro Eugenio » 48,955 »
11. Deidda Pio » 48,523 »
12. Sini Antonio . » 48,432 »
13. Braina Mario » 48,273 »
14. Corda Eugenio » 48,250 »
15. Fronteddu Mauro » 47,891 »
16. Pisano Salvatore » 47,705 »
17. Canetto Pietro » 47,632 »
18. Ruggiu Edoarda . » 47,319 »
19. Ciccone Nino . » 47,201 »
20. Satta Gino » 47,182 »
21. Sechi Pietro . » 47,105 »
22. Fois Mario Andrea » 46,750 »
23. Tore Mariano » 46,728 »
24. Ferrara Renato » 46,651 »
25. Pala Pietro » 46,401 »
26. Arca Sebastiano . » 46,046 »
27. Corraine Antonio Maria . » 45,432 »
28. Sini Leonarda » 45,401 »
29. Pes Giuseppe 45,000 »
30. Fanari Ettore » 44,819 »
31. Mameli Aldo . . » 44,478 »
32. Bonura Giovanni . . » 43,864 »
33. Mameli Tito . . . » 43,750 »
34. Muscas Giovanni punti 43,569 su 100
35. Setzu Antero . . . . » 43,364 »
36. Franco Francesco . . . . » 42,651 »
37. Soggiu Raffaele . . . . . » 42,364 »
38. Pisano Nicolino . . . . . » 42,000 »
39. Lussu Rinaldo . . . . . . » 41,500 »
40. Zoncu Mariano . . . . . » 40,978 »
41. Medda Mariano . . . . . » 40,705 »

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 23 settembre 1960

Il medico provinciale: PUTZU

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2534 del 23 settembre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 31 dicembre 1958, bandito con decreto prefettizio n. 2996 del 27 gennaio 1959;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidato risultato idoneo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, risultati idonei, al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicato:

1) Goddi Giov. Antonio: Orune (1ª condotta);
2) Mele Mario: Bolotana;
3) Canetto Domenico: Consorzio Irgoli-Loculi;
4) Matta Giovanni: Mamoiada;
5) Lecis Piero: Austis;
6) Galasso Giovanni: Posada;
7) Sequi Bruno: Torpé;
8) Cabiddu Pasquale: Onani.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 23 settembre 1960

(6238) *Il medico provinciale*: PUTZU

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1170 e n. 1171, in data 25 marzo 1960, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le sedi relative alle vincitrici del concorso per numero sette posti di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1958;

Considerato che a seguito di rinuncia da parte delle ostetriche vincitrici sono rimasti vacanti e disponibili i posti nei comuni di: Santa Teresa di Gallura, Thiesi, Bonnanaro e Putifigari;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione dei predetti posti con le candidate che seguono vincitrici nell'ordine di graduatoria, le quali interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Pecorella Grazia: Santa Teresa Gallura;
2) Medda Lucrezia: Thiesi;
3) Sanna Teresa: Bonnanaro;
4) Boi Graziella: Putifigari.

Le predette ostetriche dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 16 settembre 1960

Il medico provinciale: FADDA

(6214)

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1133 e n. 1134/MP, del 24 marzo 1960, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono stati assegnati i posti relativi alle vincitrici del concorso per numero undici posti di condotte ostetriche vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1957;

Considerato che a seguito di rinuncia delle ostetriche vincitrici sono rimasti vacanti e disponibili i posti nei comuni di: Olbia (1ª condotta), Luogosanto, Sassari (frazione Biancareddu) e Bulzi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione dei predetti posti con le candidate che seguono vincitrici nell'ordine di graduatoria, le quali interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art 25 del regolamento 11 marzo 1936, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Favalli Almerina: Olbia (1ª condotta);
2) Pompei Elisabetta: Luogosanto;
3) Soci Antonia: Sassari (frazione Biancareddu);
4) Baldoni Elda: Bulzi.

Le predette ostetriche dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 15 settembre 1960

Il medico provinciale: FADDA

(6213)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5539 del 10 settembre 1960, con cui venne approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Delia e Marianopoli;

Visto il proprio decreto n. 5539 del 10 settembre 1960, con cui i primi due graduati dott. Tuttolomondo Libertino e dott. Domanti Luciano vennero dichiarati vincitori del concorso ed assegnati rispettivamente ai comuni di Delia e Marianopoli;

Considerato che il dott. Tuttolomondo Libertino ha fatto pervenire la dichiarazione di rinunzia alla nomina per il comune di Delia ed anche a quella per il comune di Marianopoli;

Considerato che il dott. Domanti Luciano, ha fatto pervenire la dichiarazione di rinunzia alla nomina per il comune di Marianopoli;

Considerato che per effetto di tale rinunzia si deve procedere alla assegnazione delle sedi suddette tenuto conto della graduatoria degli idonei e delle preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto che i candidati che seguono nella graduatoria degli idonei ai dott. Tuttolomondo Libertino e Domanti Luciano sono la dott.ssa Zappalà Francesca e il dott. Tinebra Serafino;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente variante delle assegnazioni delle sedi di cui al concorso citato nelle premesse, in virtù della quale i sottoelencati candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso per i posti a fianco di ciascuno di esso segnato e sono nominati ufficiale sanitario dei rispettivi Comuni;

1) Domanti Luciano: Delia;
2) Zappalà Francesca: Marianopoli.

La nomina fatta in via di esperimento per un biennio.

I predetti dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo ufficio e dei Comuni interessati

Caltanissetta, addì 21 settembre 1960

p. *Il medico provinciale*: SCHILLACI

(6211)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.